

Repertorio n. 2314

Raccolta n. 1601

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Sedici maggio duemilaventidue, alle ore quattordici e minuti trenta.

In Bergamo, Piazza della Repubblica n. 6, presso la Sala Donizetti dell'Hotel San Marco.

Avanti a me **dott. Corrado DE ROSA** notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,

è presente il signor

RADICI Maurizio, nato a Leffe (BG) il 10 giugno 1955, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Organizzazione di Volontariato (O.d.V) denominata

"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA"

Organizzazione di Volontariato"

in breve denominata anche come

"A.O.B. - O.D.V."

con sede in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo con il n. di iscrizione e codice fiscale 95107360166. REA BG-349290, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 14 settembre 2004 al n. 2089, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus, come risulta da attestazione dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2008/28306 in data 12 maggio 2008.

Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta Associazione, riunita in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie ed approvazione nuovo statuto.

2) Inerenti e conseguenti deliberazioni.

3) Varie ed eventuali.

Aderendo a tale richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza - ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto - lo stesso Presidente del Consiglio Direttivo, il quale

RILEVA

- che l'Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 15 maggio alle ore 8:00, è andata deserta;

- che l'Assemblea, in seconda convocazione, è stata ritualmente convocata per quest'ora di questo giorno in questo luogo, mediante pubblicazione sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" in data 3 maggio 2022, a norma dell'art. 13 dello Statuto;

- che l'assemblea dei soci, nella seduta tenutasi in data 24 luglio 2019 con verbale ai n. 617/439 del mio repertorio, registrato a Bergamo il 5 agosto 2019 al n. 9096 serie 1T, ha apportato ed approvato alcune modifiche al testo dello Statuto Sociale, adeguandolo alle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del Terzo Settore;

- che l'associazione è oggetto del procedimento di trasmigrazione dal Registro speciale delle Organizzazioni di Volontariato al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 54 del codice del Terzo settore, in forza del quale gli uffici del RUNTS, ricevute le informazioni, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 30/05/2022

al n. 25628

Serie 1T

Esatti Euro Esente

la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

- che l'Ufficio Runts Regione Lombardia, Articolazione di Bergamo, in data 7 aprile 2022, nel comunicare l'avvenuta migrazione dell'associazione, ha richiesto, ai fini della sua iscrizione al Registro, la rimozione delle difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del codice del Terzo settore e dalle circolari ministeriali N. 18244/202, N. 1309/2019.

DICHIARA

- che sono presenti, in proprio o per delega, dodici soci su 679 (seicentosettantanove)

come risulta dal foglio delle presenze, controfirmato dagli intervenuti, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona del medesimo comparente, nella sua qualità di Presidente, dei signori UBIALI Claudio, ARICI Anna Maria, BERGAMELLI Sergio, GUIDOLIN Ezio (Consiglieri)

- che non è presente il Collegio dei Revisori dei Conti

DICHIARA

che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Quanto al primo punto, il Presidente, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, dà atto delle citate segnalazioni dell'ufficio Runts Regione Lombardia, che richiedeva

- di inserire all'art. 3 il richiamo esplicito all'art. 5 del CTS con l'indicazione della relativa lettera che corrisponde all'attività effettivamente esercitata dall'organizzazione;

- di riconoscere il diritto di voto anche ad eventuali soci minorenni;

- in caso di cessazione dell'incarico di uno o più amministratori, di escludere il ricorso "de iure" al meccanismo della cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti;

- di eliminare il riferimento al regime transitorio e alla legge abrogata in punto di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Propone quindi di adeguare il testo di statuto alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle circolari ministeriali N. 18244/202, N. 1309/2019.

Il Presidente illustra pertanto il nuovo testo di Statuto che si propone di approvare, testo che comunque è stato precedentemente depositato presso la sede dell'Associazione sin dal 3 maggio 2022 per essere messo a disposizione degli associati e dei componenti degli altri organi dell'associazione, per una preventiva ed approfondita consultazione.

In particolare il Presidente specifica che il nuovo testo comporta la modifica degli articoli:

1) inserendo la previsione che l'ente dovrà aggiungere la dicitura "ETS" alla sua denominazione in seguito all'iscrizione al RUNTS - e conseguente rimozione di tale indicazione dall'art. **29**);

3) come sopra specificato con riferimento all'indicazione dell'art 5 CTS;

7) meglio disciplinando il versamento della quota associativa;

8), determinare il periodo di inadempimento rilevante ai fini della morosità;

12) e **16)** con delle precisazioni in ordine alle competenze dell'assemblea (in particolare si è stabilito che sarà l'organo di amministrazione a determinare l'ammontare della quota sociale annuale, e non più l'assemblea su proposta del Consiglio);

14) e 19bis), con precisazioni nominali in ordine al bilancio (rectius bilancio di esercizio ex art. 13 del D.Lgs. 117/2017) e al rendiconto preventivo (prima chiamato bilancio preventivo);

17), eliminando la previsione della cooptazione, come sopra;

23), con precisazioni nominali (quote associative in luogo di quote sociali);

25), precisazioni sulle modalità di formazione e approvazione del bilancio;

28) con introduzione del primo comma sulla composizione del patrimonio dell'associazione e rimozione, al comma 2, del riferimento alla normativa transitoria sullo scioglimento dell'ente.

Proseguendo, il Presidente, ricordando ai presenti che l'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore richiede per il conseguimento della personalità giuridica delle associazioni iscritte al Registro Unico un patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila), dà atto che, in ottemperanza della predetta prescrizione, ai fini della attestazione della sussistenza del requisito patrimoniale, è in corso di redazione una **Perizia di stima sulla consistenza patrimoniale**, che, unitamente allo statuto aggiornato, dovrà essere depositata al RUNTS.

A questo punto, dopo approfondito confronto assembleare, il Presidente dichiara che l'Assemblea, con voti

UNANIMI

espressi per alzata di mano, come da suo stesso accertamento,

DELIBERA

1) di approvare ed adottare il nuovo testo di Statuto Sociale come in narrativa proposto dal Presidente, che viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "B"**;

2) di conferire mandato all'Organo Amministrativo, in persona del Presidente o di altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo, al fine di portare ad esecuzione le presenti deliberazioni, e in particolare:

* compiere tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore, e per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con espressa facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche che si dovessero rendere all'uopo necessarie ove venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità;

* intervenire ad un successivo atto notarile, preliminare all'iscrizione al Registro, per l'allegazione della suindicata Perizia di stima sulla consistenza patrimoniale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Indi, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore quindici in punto e con riferimento al trattamento tributario del presente verbale, chiede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti tre.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sette pagine di due fogli.

F.to Maurizio RADICI

F.to Corrado D ROSA (L.S.)

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA "A.O.B. O.D.V."

c/o Unità Operativa Complessa di Oncologia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, Piazza O.M.S. 1 Bergamo

Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

det. n. 2656 del 01/12/2015 n. 335 sez.A) sociale

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2022

PAG. 1

COGNOME E NOME DEL SOCIO	P R E S E N Z A		F I R M A	COGNOME E NOME DEL SOCIO DELEGANTE
	IN PROPRIO	PER DELEGA		
ARABIGI ARTURO	☒	☐	<i>Arabigi</i>	
ARABIGI ARTURO	☐	☒	<i>Arabigi</i>	NANENTI GIANCARLO
BIANCHI CARLO	☒	☐	<i>Bi</i>	
Avici Annunziata	☒	☒	<i>Avici</i>	CAGGÈSE EUGENIA
MAURIZIO RAFFAEL	☒	☐	<i>Maurizio</i>	
MAURIZIO ANGELO	☒	☐	<i>Angelo</i>	
MAURIZIO BERGAMASCA	☒	☐	<i>Bergamasca</i>	
MAURIZIO ESZIO	☒	☐	<i>Eszio</i>	
FRANCESCO GIOVANNI	☒	☐	<i>Francesco</i>	
ARICI ANNA MARIA	☒	☐	<i>Arici</i>	

Albino Rodin



ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA "A.O.B. O.D.V." BERGAMO

c/o Unità Operativa Complessa di Oncologia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, Piazza O.M.S. 1 Bergamo

Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

det. n. 2656 del 01/12/2015 n. 335 sez.A) sociale

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2022

PAG. 2

COGNOME E NOME DEL SOCIO	P R E S E N Z A		F I R M A	COGNOME E NOME DEL SOCIO DELEGANTE
	IN PROPRIO	PER DELEGA		
Tomassoli Umberto	☒	☐	<i>Umberto Tomassoli</i>	
URBANI CAVALLO	☒	☐	<i>Urbani</i>	
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		

Maurizio Rodin



Allegato "B" all'atto n. 2314/1601 di repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Denominazione e sede

1. È vigente, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA

Organizzazione di Volontariato",

in breve denominata anche **"A.O.B. O.D.V."**, di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione dovrà aggiungere alla propria denominazione la dicitura **"Ente del Terzo Settore"** (o E.T.S.) non appena sarà iscritta al Registro Unico del Terzo settore.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo presso l'Unità Operativa di Oncologia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII Bergamo Piazza O.M.S. 1.

La sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

- promuovere ricerche cliniche nel campo della oncologia;
- provvedere ad aiutare pazienti oncologici bisognosi;
- promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all'oncologia.

Art 3 Attività di interesse generale

1. L'associazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 lettera u) "beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale" ai sensi del predetto art.5.

2. L'associazione per la realizzazione delle suddette finalità propone le seguenti azioni e interventi:

- promuovere l'assistenza e il sostegno di malati e lungo-viventi oncologici, nonché l'istruzione e l'educazione di detti pazienti e delle loro famiglie circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche in relazione alle relative patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopradette patologie;
- effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Lombardia e sul relativo indice;
- promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri.

3. Le attività di cui al comma precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri as-

sociati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore e pertanto a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può nominare "Soci Onorari" coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza e/o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività as-

sociative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nell'entità e nei termini stabiliti annualmente dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e appro-

vato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare unicamente un altro associato.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato e alle seguenti condizioni (di cui si darà atto nei relativi verbali):

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il rendiconto preventivo per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) nominare i Soci Onorari
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, con qualsiasi modalità cartacea o elettronica/telematica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione, ovvero in alternativa tramite pubblicazione su un quotidiano locale o sul notiziario periodico edito dall'Associazione.

Di tale convocazione sarà data informazione anche sul sito internet dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli asso-

ciati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017 e del rendiconto preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e al massimo due vice-presidenti.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

2. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

3. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da ciascun Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 Il segretario (se previsto)

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Il Segretario altresì coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; sovrintende alle attività e al funzionamento della Segreteria dell'Associazione e cura con particolare riguardo i rapporti con i Soci, i benefattori, gli Enti e le Associazioni esterne.

Art. 19bis Il tesoriere (se previsto)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi membri o tra gli associati.
2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio di esercizio e il rendiconto preventivo e la documentazione necessaria per accedere a finanziamenti ed attribuzioni di fondi in base a specifiche norme di legge. Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

Art. 20 Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni

Art. 22 Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote associative
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n.117/2017.

Art. 25 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive modifiche sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del

bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il rendiconto preventivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione e deve essere discusso e approvato dall'Assemblea.

6. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'ente l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni (180) dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile derivanti dalla propria attività a favore dell'Associazione.

2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 Patrimonio dell'associazione e sua devoluzione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e organismi nazionali o internazionali, da contributi degli associati e dalle quote associative annuali, da donazioni, eredità o legati destinati all'associazione, da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo, dai rimborsi derivanti dalle convenzioni, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività d'interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione, dagli avanzi di gestione comunque denominati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza minima ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs 117/2017. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione non riconosciuta.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs.117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Maurizio RADICI

F.to Corrado D ROSA (L.S.)